

Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<diversi dalle persone fisiche,>> sono inserite le seguenti: <<che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,>>;

b) dopo le parole <<delle attività previste nell'oggetto sociale>> sono inserite le seguenti: <<, a enti religiosi civilmente riconosciuti>>;

c) dopo le parole <<società cooperative che per statuto>> sono inserite le seguenti: <<, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività,>>.